



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1316/2011, proposto da: Cristiano Tarsetti e Massimo Spanu, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro 6;

***contro***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Gianluca Vitale, Roberto Porcacchia, rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Contestabile, con domicilio eletto presso Andrea De Marchi in Roma, via Ugo Bartolomei , 18; Cristiano Demichelis, Massimo Bucci, Giulio Agostino, Mauro Cavalli, Gianluca Buttarelli, Walter Testa; Emilio Acone, rappresentati e difesi dagli Avv. Angelo Fiore Tartaglia, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7; Luciano Alessandrini, Baccelli Luca, Baiocco Roberto, Balacco Celestino, Barca Damianvalerio, Basei Stefano, Battani

Emanuele, Battista Claudio, Benetton Mario, Bernardini Claudio, Bianchetti Stefano, Bigiarini Stefano, Bonaretti Fabio, Broccoli Roberto, Buono Mario, Buttarelli Gianluca, Camporesi Michele, Capitano Domenico Andrea, Carbonari Luca, Cavalli Mauro, Cazzorla Fabrizio, Cere Paolo, Chirichiello Graziano, Colantoni Maurizio, Colle Sonia, Corso Vincenzo, Cosola Michele, Culiati Flavio, Curcio Stefania, Dainelli Carlo, De Leo Giuseppe, De Lucia Cristiano, De Lucia Gabriele, De Santis Francesco, Delfrate Angelo Luigi, Desantis Daniele, Desprini Federica, Di Clemente Stefano, Di Franco Valentina, Di Giannantonio Gianluca, Di Matteo Francesco, D'Orazio Elvino, Emili Corrado, Evangelista Oreste, Evangelisti Salvatore, Falasconi Giorgio, Ferrante Angelo, Ferrin Riccardo, Flamini Fabio, Forconi Claudio, Forestiero Walter, Formigone Marco, Franciosi Ciro Gerardo, Fumelli Piero, Gagiardi Roberto, Galantini Alessandro, Garsia Alessandro, Gastaldi Nardo, Giannico Carlo, Greco Carmine, Guidi Lorenzo, La Motta Vania, Lappa Giuseppe, Lazzarini Marcello, Lopriano Emanuele, Lucarella Sante, Maggi Marco, Magnin Luca, Malvasi Mirella, Marchi Marcello, Maruca Fabrizio, Mascheroni Samuele Giovanni, Masciulli Fabrizio, Matera Ruggiero, Menichelli Sergio, Menicocci Bernardino, Minati Marco, Moncalvo Fabrizio, Moramarco Carlo, Morizio Sandro, Moroni Marco, Morotti Luca, Morucci Gabriele, Negrofume Massimo, Nesta Gerardo, Notarantonio Dario, Oddis Celestino, Orazi Gianpietro, Paganelli Luca, Paganin Andrea, Paglia Paola, Paolini Alessio, Paolizi Claudia, Papi Alessandra, Parazzini Elisabetta, Pasini Domenico, Pegreffi Lorenzo, Petrelli Natale, Petrucci Luca, Piccinini Domenico, Piccioli Massimo, Pigliacelli Emanuele, Pilato Gianfrancesco, Pivi Giacomo Maria, Pizzolla Domenico, Pizzolla Leonardo, Pomanti Raoul, Pomponi Quintilia, Prisciantelli Giovanni, Prisciantelli Giovanni, Receptuti Fabrizio, Rigon Lorenzo, Rossitto Rita, Santini Stefano, Sillitto Vincenzo, Simeoni Davide, Susini Giovanni, Tamantini Massimiliano, Testa Walter, Tilli Marco, Tinelli Grazia, Toscano Rosario, Traversa

Andrea, Ventrella Marcello, Vio Pietro, Zampini Luca, Zilli Domenico, Zinna Antonio, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, P. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Tern. n. 34411/2010.

Visti gli atti di causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Lepore Gaetano, Contestabile, Tartaglia, Tedeschini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo.
2. La pronuncia impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l'annullamento della procedura concorsuale relativa alla promozione a 182 vice ispettori, bandita con decreto del 20.12.2004 del Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Gli appellanti ripropongono solo alcune delle censure di merito respinte dal TAR.

L'amministrazione e alcuni dei controinteressati resistono al gravame.

4. Con il primo motivo di appello, che riproduce la prima censura articolata dinanzi al TAR, gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui dispone che *“La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed*

*una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione*”, asserendo che, nel concorso in contestazione, la prova scritta si è articolata in tre giorni diversi e consecutivi presso la medesima sede.

La censura è priva di pregio.

Come correttamente affermato dal TAR, nella particolare vicenda in esame non può trovare applicazione la regola generale della necessaria contestualità nello svolgimento delle prove scritte.

Non è condivisibile, infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui le prove scritte potrebbero tenersi in sedi diverse nel medesimo giorno, ma non nella medesima sede in giorni diversi.

In materia concorsuale è considerato pacificamente legittimo, entro i limiti della ragionevolezza, un ambito di differente difficoltà delle prove, senza che per ciò sia ravvisabile disparità di trattamento tra i candidati, purché ciò sia previsto dal bando e l'assegnazione di compiti differenti, a ciascun candidato, ovvero a diversi gruppi di candidati, sia effettuata per sorteggio (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1687 del 23.11.1994).

Nel caso di specie, la scelta organizzativa dell'amministrazione è comunque giustificata dall'ampia affluenza di candidati.

5. Va aggiunto che, in concreto, la prova scritta consisteva nella compilazione di un questionario costituito da quiz a risposta multipla, in numero complessivo di 60, da completare nel termine massimo di 45 minuti.

Dei cinque modelli complessivamente predisposti e contenuti in autonome buste chiuse e sigillate vi è stato un primo sorteggio da parte della commissione di tre buste e successivamente il sorteggio di una sola busta per ciascun giorno di esame da parte di uno dei candidati, offertosi al riguardo, al fine di individuare il questionario da utilizzare come prova di esame.

6. Ne consegue che, nel concorso in esame, la prova scritta non era certamente rappresentata dalla redazione di un elaborato critico e di sintesi, per sua natura soggetto alla valutazione tecnico discrezionale della commissione esaminatrice, bensì dalla mera compilazione di un questionario a risposte multiple corretto mediante la automatica lettura ottica.

Non emergono, quindi, le esigenze tradizionalmente poste a base della regola della contestualità delle prove di esame, considerato che, nella presente vicenda esse presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prove preselettive.

La prova concretamente svolta si avvicina, per le sue particolari modalità di svolgimento, proprio alla prove preselettive e, pertanto, alla stessa possono legittimamente applicarsi i medesimi principi relativamente alla contestualità dello svolgimento della prova.

7. Gli appellanti ripropongono anche il quarto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che la valutazione dei titoli sia stata effettuata in applicazione dell'art. 4 del bando per i soli candidati che avessero superato sia la prova scritta che quella orale, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994.

La censura è infondata.

Il TAR ha chiarito, in punto di fatto, con statuizione non espressamente contestata dagli appellanti, che il punteggio assegnato ai titoli è stato legittimamente correlato a criteri automatici e rigorosamente prefissati dal bando e da determinazioni della commissione di concorso, imparzialmente adottate prima dell'assegnazione dei punteggi delle altre prove.

Pertanto, nel caso di specie, non risulta violato il principio generale secondo il quale la valutazione dei titoli dei candidati deve precedere la correzione delle prove scritte.

8. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in complessive euro quattromila, di cui duemila in favore delle amministrazioni intimate e duemila in favore dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1317/2011, proposto da:  
Andrea Filippi, Marco Bedetti, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Lepore,  
Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via  
Cassiodoro 6;

***contro***

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello  
Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Gianluca Vitale, Gianluca Porcacchia, rappresentati e difesi dall'avv. Silvia  
Contestabile, con domicilio eletto presso Andrea De Marchi in Roma, via Ugo  
Bartolomei , 18; Gianluca Buttarelli, Walter Testa, Luciano Alessandrini,  
Giuseppe Assirelli, Luca Baccelli, Roberto Baiocco, Celestino Balacco,  
Damianvalerio Barca, Stefano Basei, Claudio Battista, Gianfranco Belfiori, Mauro  
Benedetti, Mario Benetton, Claudio Bernardini, Stefano Bianchetti, Stefano

Bigiarini, Fabio Bonaretti, Roberto Broccoli, Mario Buono, Michele Camporesi, Andrea Domenico Capitano, Luca Carbonari, Mauro Cavalli, Fabrizio Cazzorla, Paolo Cere', Graziano Chirichiello, Maurizio Colantoni, Sonia Colle', Vincenzo Corso, Michele Cosola, Flavio Culiati, Stefania Curcio, Carlo Dainelli, Giuseppe De Leo, Cristiano De Lucia, Gabriele De Lucia, Francesco De Santis, Angelo Luigi Delfrate, Daniele Desantis, Federica Desprini, Stefano Di Clemente, Valentina Di Franco, Gianluca Digiannantonio, Francesco Di Mattei, Elvino D'Orazio, Corrado Emili, Oreste Evangelista, Salvatore Evangelisti, Giorgio Falasconi, Angelo Ferrante, Riccardo Ferrin, Fabio Flamini, Claudio Forconi, Walter Forestiero, Marco Formicone, Ciro Gerardo Franciosi, Piero Fumelli, Roberto Gagliardi, Alessandro Galantini, Alessandro Garzia, Carlo Giannico, Carmine Greco, Lorenzo Guidi, Vania La Motta, Giuseppe Lappa, Marcello Lazzarini, Emanuele Lopriano, Sante Lucarella, Marco Maggi, Luca Magnin, Mirella Malvasi, Marcello Marchi, Fabrizio Maruca, Samuele Giovanni Mascheroni, Fabrizio Masciulli, Ruggero Matera, Sergio Menichelli, Bernardino Menicocci, Marco Minati, Fabrizio Moncalvo, Carlo Moramarco, Sandro Morizio, Marco Moroni, Luca Morotti, Gabriele Morucci, Massimo Negrofume, Gerardo Nesta, Dario Notarantonio, Celestino Oddis, Giampietro Orazi, Luca Paganelli, Andrea Paganin, Paola Paglia, Alessio Paolini, Claudia Paolizzi, Alessandra Papi, Elisabetta Parazzini, Domenico Pasini, Lorenzo Pegreffi, Natale Petrelli, Luca Petrucci, Domenico Piccinini, Massimo Piccioli, Emanuele Pigliacelli, Gianfrancesco Pilato, Giacomo Maria Pivi, Domenico Pizzolla, Leonardo Pizzolla, Raoul Pomanti, Quintilia Pomponi, Giovanni Prisciantelli, Giovanni Prisciantelli, Fabrizio Riceputi, Lorenzo Rigon, Rita Rossitto, Stefano Santini, Vincenzo Sillitto, Davide Simeoni, Giovanni Susini, Massimiliano Tamantini, Marco Tilli, Grazia Tinelli, Rosario Toscano, Andrea Traversa, Marcello Ventrella, Pietro Vio, Luca Zampini, Domenico Zilli, Antonio Zinna, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Angelo Fiore

Tartaglia, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Emilio + 131 Acone, Nardo Gastaldi, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Fiore Tartaglia, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Tern. n. 33537/2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Lepore Gaetano, Contestabile, Tedeschini, Tartaglia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo.
2. La pronuncia impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l'annullamento della procedura concorsuale relativa alla promozione a 182 vice ispettori bandita con decreto del 20.12.2004 del Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Gli appellanti ripropongono solo alcune delle censure di merito respinte dal TAR.

L'amministrazione e alcuni dei controinteressati resistono al gravame.

4. Con il primo motivo di appello, che riproduce la prima censura articolata dinanzi al TAR, gli appellanti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui dispone che *“La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed*

*una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione*”, asserendo che, nel concorso in contestazione, la prova scritta si è articolata in tre giorni diversi e consecutivi presso la medesima sede.

La censura è priva di pregio.

Come correttamente affermato dal TAR, nella particolare vicenda in esame non può trovare applicazione la regola generale della necessaria contestualità nello svolgimento delle prove scritte.

Non è condivisibile, infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui le prove scritte potrebbero tenersi in sedi diverse nel medesimo giorno, ma non nella medesima sede in giorni diversi.

In materia concorsuale è considerato pacificamente legittimo, entro i limiti della ragionevolezza, un ambito di differente difficoltà delle prove, senza che per ciò sia ravvisabile disparità di trattamento tra i candidati, purché sia prevista dal bando l'assegnazione di compiti differenti, a ciascun candidato, ovvero a diversi gruppi di candidati, se l'assegnazione sia effettuata per sorteggio (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1687 del 23.11.1994).

Nel caso di specie, la scelta organizzativa dell'amministrazione è giustificata dall'ampia affluenza di candidati.

5. Va aggiunto che la prova scritta consisteva nella compilazione di un questionario costituito da quiz a risposta multipla, in numero complessivo di 60, da completare nel termine massimo di 45 minuti.

Dei cinque modelli complessivamente predisposti e contenuti in autonome buste chiuse e sigillate vi è stato un primo sorteggio da parte della commissione di tre buste e successivamente il sorteggio di una sola busta per ciascun giorno di esame da parte di uno dei candidati, offertosi al riguardo, al fine di individuare il questionario da utilizzare come prova di esame.

6. Ne consegue che, nel concorso in esame, la prova scritta non era certamente rappresentata dalla redazione di un elaborato critico e di sintesi, per sua natura soggetto alla valutazione tecnico discrezionale della commissione esaminatrice, bensì dalla mera compilazione di un questionario a risposte multiple corretto mediante la automatica lettura ottica.

Non emergono, quindi, le esigenze tradizionalmente poste a base della regola della contestualità delle prove di esame, considerato che, nella presente vicenda esse presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prove preselettive.

La prova concretamente svolta si avvicina, per le sue particolari modalità di svolgimento, proprio alle prove preselettive e, pertanto, alla stessa possono legittimamente applicarsi i medesimi principi relativamente alla contestualità dello svolgimento della prova.

7. Gli appellanti ripropongono anche il quarto motivo del ricorso di primo grado, sostenendo che la valutazione dei titoli sia stata effettuata in applicazione dell'art. 4 del bando per i soli candidati che avessero superato sia la prova scritta che quella orale, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994.

La censura è infondata.

Il TAR ha chiarito, in punto di fatto, con statuizione non espressamente contestata dagli appellanti, che il punteggio assegnato ai titoli è stato legittimamente correlato a criteri automatici e rigorosamente prefissati dal bando e da determinazioni della commissione di concorso, imparzialmente adottate prima dell'assegnazione dei punteggi delle altre prove.

Pertanto, nel caso di specie, non risulta violato il principio generale secondo il quale la valutazione dei titoli dei candidati deve precedere la correzione delle prove scritte.

8. Gli appellanti ripropongono anche le censure articolate dinanzi al TAR e riferite alla posizione del solo Andrea Filippi, sostenendo che l'ampliamento dei

destinatari della riserva di cui all'art. 1, punto n. 2, ai dipendenti vincitori dei concorsi in atto a vice sovrintendente aventi decorrenza giuridica della nomina anteriore alla data di pubblicazione del bando sarebbe illegittima.

9. Anche tale motivo è privo di pregio.

Come esattamente e approfonditamente affermato dal tribunale, il conferimento ai vincitori dei concorsi della retrodatazione giuridica della nomina al primo gennaio immediatamente successivo all'anno cui si riferisce il bando, risponde alla concreta esigenza di non fare gravare eccessivamente sui vincitori dei relativi concorsi gli eventuali ritardi dell'amministrazione nello svolgimento delle relative procedure concorsuali.

10. La disciplina adottata dal bando, pertanto, risulta ragionevole e immune dalle censure proposte.

11. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), di cui 2.000,00 (duemila) in favore delle amministrazioni intimare e 2.000,00 (duemila) in favore dei controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)